




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 1201

Legge di delegazione europea 2018

N. 49 – 23 ottobre 2018



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1201

Legge di delegazione europea 2018

N. 49 – 23 ottobre 2018

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

| | |
|---|--------------|
| PREMESSA | - 3 - |
| VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI | - 3 - |
| ARTICOLI 1 E 2 | - 3 - |
| DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE EUROPEE..... | - 3 - |
| ARTICOLO 4 | - 7 - |
| PROCURA EUROPEA (EPPO)..... | - 7 - |
| ARTICOLO 5 | - 12 - |
| ORDINANZA EUROPEA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO SU CONTI BANCARI..... | - 12 - |
| ARTICOLO 7 | - 15 - |
| RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE IN MATERIA FISCALE NELLA UE | - 15 - |
| ARTICOLO 8 | - 18 - |
| OFFERTA PUBBLICA E NEGOZIAZIONE DI TITOLI IN UN MERCATO REGOLAMENTATO | - 18 - |
| ARTICOLO 9 | - 19 - |
| FONDI COMUNI MONETARI..... | - 19 - |
| ARTICOLI 10 E 11 | - 20 - |
| MISURE IN MATERIA FITOSANITARIA | - 20 - |
| ARTICOLO 12 | - 23 - |
| EMISSIONI NOCIVE..... | - 23 - |
| ARTICOLO 13 | - 26 - |
| VEICOLI FUORI USO, PILE, ACCUMULATORI, RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE..... | - 26 - |
| ARTICOLO 14 | - 28 - |
| DISCARICHE DI RIFIUTI | - 28 - |
| ARTICOLO 15 | - 29 - |
| RIFIUTI, IMBALLAGGI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO | - 29 - |
| ARTICOLO 16 | - 29 - |
| SICUREZZA DELLE NAVI DA PASSEGGERI | - 29 - |
| ARTICOLO 17 | - 31 - |

| | |
|--|--------|
| DICHIARAZIONI DELLE NAVI IN ARRIVO E/O IN PARTENZA DA PORTI DEGLI STATI MEMBRI | - 31 - |
| ARTICOLO 18..... | - 32 - |
| DELEGA IN MATERIA DI ISPEZIONI DI SICUREZZA SU NAVI | - 32 - |
| ARTICOLO 19..... | - 33 - |
| PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI CONTRO L'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI IONIZZANTI..... | - 33 - |
| ARTICOLO 20..... | - 36 - |
| DELEGA IN MATERIA DI IMPORTAZIONE DELL'UNIONE | - 36 - |
| ARTICOLO 21..... | - 38 - |
| PRESTAZIONE ENERGETICA NELL'EDILIZIA ED EFFICIENZA ENERGETICA..... | - 38 - |

Informazioni sul provvedimento

| | |
|--------------------------------|--|
| A.C. | 1201 |
| Titolo: | Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018 |
| Iniziativa: | governativa |
| Relazione tecnica (RT) | Presente |
| Iter al Senato: | no |
| Relatore per la | Scerra |
| Commissione di merito: | |
| Gruppo: | M5S |
| Commissione competente: | XIV (Politiche UE) |

PREMESSA

Il disegno di legge reca “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018”.

È oggetto della presente Nota il testo originario del disegno di legge, presentato dal Governo alla Camera dei deputati in prima lettura.

Il testo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano comunque profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee

Le norme ripropongono le procedure di delega usualmente previste nelle precedenti leggi di analogo contenuto.

In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive UE indicate nell'allegato A.

Gli schemi dei decreti legislativi devono essere trasmessi alla Camera e al Senato per il parere dei competenti organi parlamentari.

Le deleghe in questione sono esercitate nel rispetto delle procedure e dei principi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla

formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Tali norme disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Anche con riferimento alle modalità di quantificazione e di copertura degli eventuali effetti onerosi derivanti dalle norme di recepimento della disciplina comunitaria, il disegno di legge in esame ripropone i meccanismi generalmente utilizzati nelle precedenti leggi di delegazione europea.

In particolare:

- l'articolo 32 della legge 234/2012 (espressamente richiamato dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame) prevede, al comma 1, lett. *a*), che le amministrazioni direttamente interessate all'esecuzione della disciplina europea oggetto di recepimento provvedano con le ordinarie strutture amministrative all'attuazione dei decreti legislativi;
- l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame prevede che eventuali oneri non contemplati da leggi vigenti - e che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possano essere previsti dai decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura:
 - si provvede, in via principale, con i **fondi già assegnati alle competenti amministrazioni**;
 - in subordine, si provvede a carico del **Fondo per il recepimento della normativa europea**, istituito nello stato di previsione del MEF con l'articolo 41-*bis* della legge 234/2012;
 - qualora anche la dotazione del predetto Fondo per il recepimento della normativa europea si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri dovranno essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'**articolo 17, comma 2, della legge 196/2009**¹.

¹ Legge di contabilità e finanza pubblica.

Il testo in esame ripropone infine (articolo 2) la disciplina sanzionatoria generalmente contenuta nelle leggi di delegazione europea, volta ad assicurare l'osservanza della normativa di fonte europea.

In particolare, il Governo viene delegato ad emanare decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative. La delega deve essere esercitata in coerenza con i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 234/2012. Fra questi ultimi si segnala la previsione: di sanzioni penali (nei limiti dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni), di sanzioni amministrative pecuniarie (di ammontare non superiore a 150.000 euro), di sanzioni amministrative e penali accessorie.

La relazione tecnica, in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento:

- da una parte, esclude l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, nonché di minori entrate a carico del bilancio dello Stato;
- dall'altra, afferma che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive UE – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Ciò ha comportato – secondo la RT – che, nella quasi generalità dei casi, le leggi europee annuali non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

Riguardo al meccanismo di copertura indicato dall'articolo 1, comma 3, la RT afferma che le somme del Fondo per il recepimento della normativa europea sono destinate al finanziamento delle spese derivanti dal recepimento della normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento dei relativi obblighi di recepimento e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente. In caso di incapienza del Fondo, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri possono essere emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Si ricorda che, in occasione dell'esame parlamentare della legge di delegazione europea 2013 (C. 1326), il Governo ha sottolineato che l'utilizzo del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive europee riveste carattere eccezionale: infatti il Fondo interviene soltanto allorché l'amministrazione competente dimostri di non avere risorse sufficienti. Inoltre il Fondo ha contribuito ad assicurare la copertura di una percentuale ridotta di direttive in fase di recepimento.

La relazione tecnica precisa che in relazione agli **oneri per prestazioni e per controlli** da eseguire al fine dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla presente legge ed alle relative tariffe, si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 30 della legge n. 234/2012, in quanto legge di sistema per l'attuazione della normativa europea.

Tali norme prevedono che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea di cui alla legge di delegazione europea per l'anno di riferimento e alla legge europea per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina dell'Unione europea, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso. Le tariffe in oggetto sono predeterminate e pubbliche (articolo 30, comma 4 della legge n. 234/2012). Inoltre è stabilito che le entrate derivanti dalle tariffe così determinate sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469² (articolo 30, comma 5 della legge n. 234/2012).

Per quanto concerne l'articolo 2 la relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e fa rinvio alle considerazioni sopra svolte in ordine agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento nel suo insieme.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

In merito ai profili di copertura, si rileva che l'articolo 1, comma 3, pone la copertura degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A annesso al presente provvedimento a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), la cui dotazione finanziaria, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, ammonta a 112.435.800 euro per il 2018, a 82.195.800 euro per il 2019 e a 82.195.800 euro per il 2020.³

² Si tratta del Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea,

³ In proposito, si rammenta che tale Fondo è stato istituito dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, allo scopo di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, in ciò subentrando alla funzione in precedenza assolta dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016) parte dello stanziamento presente nel Fondo, in misura pari a 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, è stato trasferito ad apposito capitolo di nuova istituzione (cap. 2816 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura obbligatoria) recante somme da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea. Nel decreto di ripartizione

Si segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 3, in esame non indica un limite massimo nell'utilizzo delle risorse del citato Fondo, in considerazione del fatto che risulta estremamente difficile determinare, prima della stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive stesse, se dall'adempimento degli obblighi contenuti nelle singole direttive possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Si rappresenta tuttavia che la disposizione prevede al contempo che - qualora la dotazione del Fondo si rivelasse insufficiente - i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009⁴.

Tanto premesso, appare opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva capacità del Fondo per il recepimento della normativa europea di garantire l'integrale copertura dei nuovi o maggiori oneri, giacché - in caso di insufficienza del citato Fondo - l'attivazione del meccanismo delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, finirebbe per subordinare l'esercizio delle deleghe connesse al recepimento di obblighi comunitari al previo reperimento delle occorrenti risorse finanziarie.

ARTICOLO 4

Procura europea (EPPO)

Le norme conferiscono al Governo una delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939, il quale, sulla base della procedura di cooperazione rafforzata, ha istituito la Procura europea (EPPO⁵) (comma 1). Gli obblighi di adeguamento previsti dall'articolo in esame riguardano l'armonizzazione del diritto interno con il nuovo ufficio inquirente europeo, le nuove figure istituzionali e relative

in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 il citato capitolo 2816 (Somme da corrispondere per il pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea) reca una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 100 milioni di euro per l'anno 2020.

⁴ Tale ultima previsione, recante il richiamo alla procedura di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, è stata introdotta per la prima volta durante l'esame presso il Senato del disegno di legge di delegazione europea per il 2014 (AS. 1758) in recepimento di una specifica condizione deliberata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, in ragione della avvenuta integrazione degli allegati A e B con ulteriori direttive comunitarie, non previste nel testo iniziale.

⁵ *European Public Prosecutor's Office*.

competenze, i rapporti con le autorità inquirenti nazionali e gli aspetti procedurali della cooperazione.

Sono specificati gli specifici principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega che, fra l'altro, prevedono:

- l'individuazione⁶ delle sedi e del numero dei procuratori europei delegati [comma 3, lett. a)];
- che le funzioni di procuratore siano esercitate da almeno 2 e non più di 10 procuratori della Repubblica presso i tribunali capoluogo di distretto di corti d'appello [comma 3, lett. b)];
- che siano apportate le necessarie modifiche all'ordinamento giudiziario al fine di adeguarlo alle previsioni recate dal regolamento (UE) 2017/1939 anche al fine di tenere conto del collegamento funzionale che esiste tra i procuratori europei delegati (che opereranno nei tribunali capoluogo di distretto) ed il procuratore europeo [comma 3, lettere da c) a g)];
- che, in caso di indagini transnazionali, il procuratore delegato cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri dell'Unione Europea mediante scambio di informazioni e prestì, se richiesto, assistenza⁷ [comma 3, lett. l)];
- l'obbligo di denuncia alla procura europea in relazione ai delitti di cui alla direttiva UE 2017/1371. In pratica le autorità nazionali devono comunicare senza ritardo all'EPPO qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale essa potrebbe esercitare la sua competenza [comma 3, lett. p)].

Per gli obblighi derivanti dall'attuazione della delega è **autorizzata una spesa pari a 205.326 euro a decorrere dall'anno 2020** a valere sul Fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia (comma 4).

La relazione tecnica afferma che la Procura Europea avrà il compito di condurre indagini, esercitare l'azione penale e partecipare ai processi relativi ai reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, definiti dalla direttiva (UE) 2017/1371, il cui termine di recepimento è stabilito al 6 luglio 2019 e per la quale è conferita una delega con principi e criteri direttivi specifici di cui all'articolo 3 del disegno di legge in esame.

La relazione tecnica evidenzia che l'EPPO, organo dell'Unione con sede a Lussemburgo, diventerà operativa a decorrere dal 21 novembre 2020 secondo quanto stabilito nel regolamento (UE) 2017/1939, in base al quale la struttura e la composizione dell'EPPO hanno una definizione progressiva come indicato dal Regolamento di attuazione in quanto sono previsti due livelli: uno centrale ed uno decentrato. A livello centrale la sua composizione consiste nel collegio, nelle camere permanenti, nel procuratore capo europeo, nei suoi sostituti, nei procuratori europei (almeno uno per ciascuno Stato partecipante) e nel direttore amministrativo, oltre al personale dell'EPPO che assiste i magistrati nell'esercizio delle loro funzioni. A livello decentrato la composizione è data dai cd.

⁶ Previo parere del Consiglio superiore della magistratura.

⁷ Salvo che si ricada in una delle condizioni per cui la richiesta di assistenza possa essere rifiutata.

procuratori europei delegati (PED), che secondo l'articolo 13 del Regolamento devono essere almeno due per ciascuno Stato partecipante. Questi ultimi, sebbene siano parte integrante dell'EPPO, continueranno ad esercitare le loro funzioni di magistrati nazionali. Per quanto concerne la struttura centrale, la relazione tecnica chiarisce che sia il procuratore capo che i procuratori europei sono in organico alla struttura dell'Unione in qualità di agenti temporanei dell'EPPO: ad essi si applicano il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. Pertanto, gli oneri relativi a tali magistrati (dalle retribuzioni ad accessori ed indennità di vario genere) saranno a totale carico del bilancio dell'EPPO, il quale è alimentato da un contributo del bilancio dell'Unione europea, secondo quanto stabilito al considerando 111 del Regolamento, per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'organismo.

La relazione tecnica chiarisce, ancora, che l'EPPO è competente per tutti i fatti relativi alla partecipazione a un'organizzazione criminale, se l'attività del "gruppo" è incentrata sulla commissione dei reati attribuiti alla procura europea, cui si aggiunge qualsiasi reato indissolubilmente connesso a una condotta criminosa rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento 2017/1939. La relazione sottolinea che qualora il danno per gli interessi finanziari dell'Unione sia inferiore a 10 milioni di euro e non vi siano ripercussioni tali da richiedere l'intervento del pubblico ministero europeo, ovvero sussista il sospetto che il reato sia stato commesso da funzionari o altri agenti dell'Unione, la competenza resta a livello nazionale che, al limite, dovrà solo essere adeguata per quanto concerne il regime sanzionatorio.

Viene inoltre chiarito che i soggetti che operano sul territorio nazionale per conto dell'EPPO sono i procuratori europei delegati, cui devono essere attribuiti gli stessi poteri dei procuratori nazionali in materia di indagini e di esercizio dell'azione penale, sommati a quelli riconosciuti e allo *status* conferito loro dal regolamento EPPO. I procuratori delegati mantengono, tuttavia, la loro appartenenza all'organigramma degli uffici del pubblico ministero nazionali e possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purché ciò non impedisca loro di assolvere agli obblighi derivanti dall'incarico sovranazionale; sono inoltre responsabili delle indagini e delle azioni penali personalmente avviate, a loro assegnate, ovvero di quei procedimenti per i quali si sono avvalsi del diritto di avocazione. Detti magistrati continuano ad essere retribuiti in qualità di procuratori nazionali e verrà loro garantito, a decorrere dal 21 novembre 2020, per l'espletamento delle loro funzioni al di fuori della loro sede di appartenenza, un trattamento di missione. Per la quantificazione dell'onere delle missioni. Si ipotizza, prudenzialmente, la **nomina di 10 procuratori europei delegati** e si stima per gli stessi un numero di due missioni mensili di tre giorni ciascuna. Il costo complessivo mensile di entrambi le missioni per ciascun magistrato è pari ad euro 1.866,60 (aereo a/r 300 euro x due missioni + 211,10 euro per vitto e alloggio al giorno x tre giorni x due missioni) pari ad un costo annuale per singolo procuratore di

20.530,60 euro, calcolato su 11 mesi. **L'onere complessivo è dunque di 205.306 euro considerando dieci magistrati.**

La relazione tecnica specifica che i procuratori delegati saranno individuati tra i pubblici ministeri in organico presso gli unici di tribunale e si atterranno alle norme del diritto processuale ordinario. Viene quindi precisato che i procuratori delegati sono figure dotate di una loro specificità in quanto dovranno attenersi agli atti di indirizzo del collegio della struttura unionale e dovranno operare secondo le previsioni di delega del procuratore europeo, il quale mantiene la supervisione delle operazioni. Questo spiega il motivo per cui sono dettate specifiche disposizioni di delega al fine di disciplinare le indagini transnazionali e i doveri del procuratore delegato perché cooperi con i procuratori delegati degli altri Stati membri mediante scambio di informazioni e presti la richiesta assistenza.

La relazione tecnica afferma, in conclusione, che, ad eccezione della specifica autorizzazione di spesa di cui al comma 4, l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2017/1939 non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potendosi espletare attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'autorizzazione di spesa disposta dal comma 4 risulta pari a 205.326 euro a decorrere dall'anno 2020: sarebbe utile un chiarimento in merito all'importo autorizzato per il 2020, identico a quello previsto per gli anni successivi, nonostante la relazione tecnica specifichi che l'operatività dell'EPPO sarà effettiva "a decorrere dal 21 novembre 2020" secondo quanto stabilito nel Regolamento (UE) 2017/1937.

Ne consegue che l'onere per tale anno dovrebbe risultare pari, al massimo, a 2/12 dell'onere a regime. Su tale aspetto è opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Per quanto attiene all'onere riferito agli esercizi successivi, non si formulano osservazioni nel presupposto che l'attuazione della disciplina sia conforme alle ipotesi evidenziate nella RT.

Inoltre, pur prendendo atto che la relazione tecnica assicura che l'attuazione del regolamento citato potrà essere disposta mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si rileva che i procuratori delegati sono tenuti ad "attenersi agli atti di indirizzo del collegio della struttura unionale e dovranno operare secondo le previsioni di delega del procuratore europeo". In considerazione di tale previsione e tenuto conto che non sono fornite indicazioni sui possibili carichi di lavoro derivanti dall'Istituzione

dell'EPPO, andrebbe chiarito se l'attribuzione ai magistrati delegati del nuovo incarico possa, in mancanza di nuove assunzioni, determinare problemi di funzionalità amministrativa all'amministrazione interessata.

Non sono inoltre esplicitate dalla RT le ipotesi in base alle quali si assume che il nuovo inquadramento funzionale dei magistrati delegati (alle dipendenze del procuratore europeo per i reati di sua competenza) non comporti la necessità di strutture amministrative dedicate, con conseguente spesa, ad esempio, per personale e dotazioni strumentali. Infine, andrebbe chiarito se la collaborazione a procedimenti di carattere transnazionale sia suscettibile di incrementare talune voci di spesa, quali quelle per missioni o traduzioni, rispetto alle attuali previsioni di bilancio.

In merito ai profili di copertura, si fa presente che l'articolo 4, comma 4, autorizza la spesa di 205.326 euro annui a decorrere dal 2020 per l'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 4, recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE (2017/1939) relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione di una procura europea. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia relativo al triennio 2018-2020, il quale reca le occorrenti disponibilità. Al riguardo si evidenzia la necessità di inserire nel testo della norma l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si potrebbe infine valutare l'opportunità di riferire più precisamente l'autorizzazione di spesa anziché "all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4", "all'attuazione della delega conferita ai sensi dell'articolo 4".

ARTICOLO 5

Ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 655/2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (comma 1).

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, anche i seguenti:

- prevedere che per la domanda di ordinanza di sequestro conservativo fondata su un credito risultante da atto pubblico sia competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato;
- prevedere che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applichino per l'acquisizione delle informazioni di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 655/2014;
- prevedere, agli effetti dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile, la competenza del presidente del tribunale di Roma quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero quando la persona giuridica non ha la sede in Italia;
- prevedere che l'impugnazione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 655/2014 avente ad oggetto la pronuncia del giudice singolo, che respinge in tutto o in parte la richiesta di sequestro conservativo di conti bancari, si proponga con ricorso al tribunale in composizione collegiale e che del collegio non può fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto;
- prevedere che per l'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro conservativo si applichi l'articolo 678 del codice di procedura civile;
- prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 655/2014 sia competente il giudice che ha emesso l'ordinanza europea di sequestro conservativo;
- prevedere che per il procedimento di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014 sia competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza;
- prevedere che il procedimento di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 655/2014 sia disciplinato dall'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile;
- prevedere che, quanto al contributo unificato, si applichino: 1) gli importi stabiliti dall'articolo 13, commi 1, lettera *b*) e 1-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR n. 115/2002, per i procedimenti previsti dagli articoli 21 e 37 del regolamento (UE) n. 655/2014; 2) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 3, del testo unico di cui al medesimo DPR per i procedimenti previsti dagli articoli 8, 33 e 35 del regolamento (UE) n. 655/2014; 3) gli importi stabiliti dall'articolo 13, comma 1, del testo unico di cui al medesimo DPR per i procedimenti previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) n. 655/2014;
- apportare alle disposizioni processuali civili e a quelle in materia di spese di giustizia ogni altra modificazione e integrazione necessaria al coordinamento e al raccordo dell'ordinamento interno ai

fini della piena attuazione delle disposizioni non direttamente applicabili del regolamento (UE) n. 655/2014.

È stabilito che dall'attuazione dell'articolo in esame **non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

La relazione tecnica afferma che con la tipologia di ordinanza prevista dal regolamento (UE) n. 655/2014, applicabile a livello europeo, è possibile, nei casi transazionali, procedere al recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, in modo efficiente e veloce, avvalendosi del sequestro conservativo di somme depositate in conti correnti riconducibili ad un «debitore» che nel provvedimento in esame, è individuato in una persona fisica o persona giuridica o qualsiasi altro soggetto che ha la capacità di stare in giudizio secondo il diritto di uno Stato membro. Lo scopo della predetta misura è quindi, quello di permettere che il creditore di somme di denaro sottoponga a vincolo i conti bancari del debitore senza che questi, avendone ricevuto notizia, possa compromettere la successiva soddisfazione del credito mediante assegnazione delle somme così vincolate, fino a concorrenza dell'importo indicato nell'ordinanza autorizzativa del sequestro conservativo europeo. La RT rileva che l'ordinanza europea di sequestro conservativo è misura facoltativa e alternativa ai provvedimenti di sequestro conservativo previsti dal diritto nazionale del giudice dello Stato membro adito per l'esecuzione della misura. Da quanto rappresentato si evince che la disposizione disciplina l'attività del giudice nella fase di adozione dei provvedimenti a tutela di crediti pecuniari in materia civile e commerciale, di sequestro conservativo di somme di denaro presenti su conti bancari esteri, pertanto la relazione tecnica rileva in via preliminare il carattere precettivo e procedurale della **norma che non produce effetti per la finanza pubblica**.

Nel dettaglio, secondo quanto previsto dal regolamento n. 655/2014 nell'ordinanza europea di sequestro conservativo, a differenza del sequestro conservativo di natura interna, il conto bancario del debitore deve essere identificato, perché la misura deve riguardare specificamente uno o più conti bancari ben determinati che abbiano un saldo in attivo e le cui somme di denaro, di qualsiasi valuta, siano di appartenenza del debitore, o crediti analoghi, certi, liquidi ed esigibili considerati equivalenti alla restituzione di denaro quali ad esempio, i depositi sul mercato monetario, detenuti presso una banca a nome del debitore o a nome di un terzo per conto del debitore.

Con riferimento alla possibilità di acquisire le informazioni necessarie a rintracciare i conti bancari, il provvedimento in esame prevede che le disposizioni nazionali in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applichino anche per l'acquisizione delle informazioni previste dall'articolo 14 del citato regolamento unitario n. 655 del 2014, e che concorrano alla formazione del convincimento del giudice sulla opportunità dell'emissione

della ordinanza in questione. In ordine alla normativa di cui si discute, si applica l'articolo 492-*bis* c p c. (introdotto dal decreto legge n. 132/2014 di riforma del processo esecutivo) alla luce del quale il creditore procedente deve depositare un'istanza, corredata con il contributo unificato di euro 43,00, per avere l'autorizzazione del Presidente del tribunale di Roma (quando il debitore non ha la residenza, il domicilio o la dimora in Italia, ovvero se la persona giuridica non ha la sede in Italia), il quale deve verificare il diritto della parte istante a procedere a esecuzione forzata. La predetta decisione giudiziaria deve poggiarsi sulla verifica delle prescritte condizioni al fine di garantire un opportuno equilibrio tra interesse del creditore ad ottenere un'ordinanza e l'interesse del debitore a prevenire ogni abuso della stessa. Va notato, infine, con riferimento al contributo unificato, che con il provvedimento in esame si applicano gli importi previsti dal T.U. sulle spese di giustizia, D.P.R. n 115/2002, in relazione alla presentazione della domanda di sequestro conservativo nonché per qualsiasi istanza da presentare nell'ambito dei processi speciali previsti dal codice di procedura civile e per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 898/1970 (in tema di domande sullo scioglimento degli effetti civili del matrimonio). Anche in ordine ai ricorsi avverso l'ordinanza di sequestro conservativo nonché avverso il rifiuto di emissione del provvedimento cautelare o altri mezzi di ricorso sono applicabili le medesime norme previste dal citato D.P.R. n. 115/2002. Sotto il profilo finanziario la RT rileva, pertanto, che il **provvedimento è suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica, seppur allo stato non quantificabili**, sia con riferimento al maggior gettito derivante dal pagamento del contributo unificato per la ricerca telematica dei beni, sia per il gettito derivante dal pagamento del contributo unificato per i ricorsi che gli interessati avranno la facoltà di esperire.

In relazione alle restanti disposizioni ed alla procedura di adozione dell'ordinanza, la RT fa presente che si osservano **effetti di sostanziale neutralità per il bilancio dello Stato** recati dall'adeguamento al regolamento in esame, trattandosi precipuamente di disposizioni normative volte a dare luogo ad interventi di carattere precettivo - sanzionatorio o meramente procedurale.

Si assicura, inoltre, che l'introduzione delle procedure in esame non comporterà effetti negativi sui carichi di lavoro del processo esecutivo civile, in quanto rimedio processuale cui ricorreranno un numero contenuto di creditori e, soprattutto, esperibile sempre con modalità telematiche. Si tratta, dunque, di attività che non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potendosi espletare attraverso le **risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente**. La RT fa riferimento in particolare alle risorse previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo 1550 "spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia alla Missione 6 - U.d.V. I 2 - Giustizia civile e penale – C.d.R. Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi,

azione Funzionamento uffici giudiziari, che reca uno stanziamento di euro 259.783.509 per l'anno 2018, di euro 275.581.728 per l'anno 2019 e di euro 276.191.728 per l'anno 2020.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per profili di quantificazione sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 7

Risoluzione di controversie in materia fiscale nella UE

Normativa comunitaria La Direttiva 2017/1852/UE (c.d. Risoluzione delle controversie in materia di doppia imposizione) prevede un meccanismo finalizzato a risolvere le controversie tra Stati membri che emergono dall'interpretazione e applicazione di accordi e convenzioni in materia di doppia imposizione del reddito e, ove applicabile, del capitale. Tra l'altro, la direttiva stabilisce che:

- su richiesta del soggetto interessato, le autorità competenti degli Stati membri istituiscono, in presenza di specifici requisiti, una commissione consultiva (articolo 6);
- la commissione consultiva è composta da un presidente, un rappresentante di ciascuna autorità competente interessata (il numero di componenti può essere aumentato, previo accordo, a due rappresentanti) e da una personalità indipendente nominata da ciascuna autorità competente (articolo 8);
- le autorità competenti degli Stati membri possono concordare di istituire una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie al posto della commissione consultiva (articolo 10);
- i costi sono equamente ripartiti tra gli Stati membri (articolo 12).

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento interno della direttiva (UE) 2017/1852 (c.d. "direttiva DRM – *dispute resolution mechanism*")⁸ il cui recepimento è previsto entro il 30 giugno 2019.

Ai fini dell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- *processo tributario*: modificare ed integrare la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 546/1992⁹, anche con riferimento agli ulteriori adempimenti attribuiti dalla direttiva DRM ai tribunali "nazionali" (comma 1, lettera a));
- *doppie imposizioni*: coordinare la disciplina vigente (decreti legislativi e altre disposizioni nazionali) relativa all'attuazione della direttiva 2017/1852 in materia di obblighi fiscali internazionali, ivi inclusa

⁸ La direttiva DRM riguarda l'efficacia dei meccanismi per la risoluzione delle controversie già previsti nei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni e dalla Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione fiscale della base imponibile e lo spostamento dei profitti.

⁹ Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (comma 1, lettere *b*) e *c*);

- *procedimenti giurisdizionali*: fissare i principi e le modalità per disciplinare il rapporto tra il meccanismo di risoluzione delle controversie fiscali previsto dalla direttiva DRM con eventuali procedimenti giurisdizionali nazionali, anche non riconducibili nell'ambito del processo tributario (comma 1, lettera *d*)).

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economica e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 2).

Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, **valutati in 893.750 euro a decorrere dal 2019**, si provvede con le risorse del fondo per il recepimento della normativa europea¹⁰ (comma 3).

La **relazione tecnica** afferma quanto segue.

Ai fini della stima dei costi per compensi del Collegio arbitrale, la RT assume:

- costo per ciascun arbitro: 1.000 euro x 10 giorni = 10.000 euro;
- arbitri in ciascun Collegio: n. 5;
- quota a carico di ciascuna parte: 50% di (10.000 x 5) = 25.000 euro;
- stima delle procedure amichevoli che saranno soggette ad arbitrato tra l'Italia ed i Paesi dell'Unione europea: n. 25 per ciascun anno.

Pertanto, la RT stima i costi dell'intero Collegio per gli arbitrati "*independent opinion*" in una somma pari a 25.000 euro x n. 25 = 625.000 euro.

Ai fini della stima dei costi per spese di missione, la RT assume inoltre, per ciascuno dei 5 arbitri:

- due pasti al giorno: 80 euro (per 10 giorni);
- albergo: 250 euro al giorno (per 10 giorni);
- aereo: costo forfetario pari a 1.000 euro.

Pertanto, considerando le ipotesi adottate di 5 componenti del Collegio e di n. 25 procedure all'anno, la RT stima le spese di missione per tutti gli arbitrati "*independent opinion*" in misura pari a: (n. 25 procedure x n. 5 componenti x [10gg x (80+250) + 1.000] = 537.500 che ripartito al 50% determina un onere pari a 268.750 euro annui.

Complessivamente, l'onere recato dalla norma in esame è stimato dalla relazione tecnica in: (625.000 + 268.750) = **893.750 euro** annui.

La RT confronta, inoltre, la stima indicata (basata sull'ipotesi del Collegio arbitrale) con quella riferita all'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 10 della Direttiva, gli Stati richiedano la Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie (*Final offer*). In tale ipotesi, la RT - ipotizzando n. 3 componenti (arbitri), n. 5

¹⁰ Di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234/2012.

giorni e n. 25 procedure l'anno – stima oneri per compensi pari a $(3 \times 5 \times 1000 \times 25) \times 50\% = 187.500$.

Inoltre, utilizzando i medesimi parametri di costo per vitto, alloggio e trasporto, stima le spese di missione (relative a tre componenti per 5 giorni) in 99.375 euro per ciascun singolo Stato in ragione di anno.

Complessivamente, il costo dei processi arbitrali di tipo *Final Offer* ammontano a 286.875 euro annui.

La RT provvede quindi ad indicare la norma di copertura riferita all'ipotesi più onerosa (893.750 euro annui).

Al riguardo, si segnala che la relazione tecnica non fornisce dati ed informazioni diretti a suffragare le ipotesi sottostanti la stima dei parametri utilizzati. In particolare, la relazione tecnica afferma che "sulla base degli esiti delle procedure amichevoli, si stima che quelle che saranno soggette ad arbitrato...siano circa 25 in ragione di anno". In proposito andrebbero acquisiti gli elementi di valutazione sottostanti le predette ipotesi, anche in relazione all'eventualità che il numero degli arbitrati possa presentare un andamento crescente negli anni.

In merito ai profili di copertura, si fa presente che l'articolo 7, comma 3, provvede alla copertura degli oneri per i compensi dei componenti del collegio arbitrale e per le relative spese di missione, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che il Fondo oggetto di riduzione reca le occorrenti risorse finanziarie¹¹ e che l'utilizzo delle stesse appare conforme alle specifiche finalità cui il Fondo medesimo risulta preordinato ai sensi della norma istitutiva.¹²

¹¹ Rinviano, per una più dettagliata esposizione del Fondo, a quanto evidenziato in riferimento all'articolo 1, comma 3, si ricorda che il Fondo per il recepimento della normativa europea (capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), nella legge di bilancio per il triennio 2018-2020, reca uno stanziamento di 112.435.800 euro per il 2018 e di 82.195.800 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

¹² Si rammenta che il Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012, è volto a consentire - secondo quanto stabilito dal comma 1 del medesimo articolo - "il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni".

Si segnala peraltro la necessità di inserire nel testo della norma l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, mentre, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo degli oneri ivi previsti a regime con decorrenza dal 2019.

ARTICOLO 8

Offerta pubblica e negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (comma 1).

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, anche specifici criteri e principi direttivi, fra i quali:

- attribuire alla CONSOB, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di offerta al pubblico stabilite dall'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il potere di prevedere con regolamento l'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto per le offerte al pubblico di titoli aventi un corrispettivo totale, nell'Unione europea e per un periodo di dodici mesi, pari a un importo monetario compreso tra un minimo di 1 milione di euro e un massimo di 8 milioni di euro, avendo riguardo alla necessità di garantire un appropriato livello di tutela degli investitori nonché la proporzionalità degli oneri amministrativi per le imprese interessate;
- designare la CONSOB quale autorità competente ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2017/1129, assicurando che possa esercitare tutti i poteri previsti dal regolamento stesso, anche ai fini della cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri nonché con le autorità di vigilanza di Paesi terzi e con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), ai sensi degli articoli 30, 33 e 34 del medesimo regolamento;
- attribuire alla CONSOB il potere di imporre le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative per le violazioni elencate dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1029.

È stabilito che dall'attuazione dell'articolo in esame **non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Le amministrazioni interessate

provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

La relazione tecnica afferma che le modifiche legislative da apportare al testo unico della finanza **non comportano effetti diretti di finanza pubblica** in quanto la disciplina sul prospetto è già presente nel medesimo testo unificato e si applica agli emittenti vigilati dalla Consob che già dispone, a legislazione vigente, dei poteri di vigilanza, di indagine, regolamentari e sanzionatori previsti dal regolamento. La relazione tecnica rappresenta che gli oneri per le attività svolte dalla Consob sono interamente a carico dell'autorità di vigilanza che vi provvede, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. L'autorità può, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati. La RT afferma quindi che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 9

Fondi comuni monetari

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131, sui fondi comuni monetari (comma 1).

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, anche specifici criteri e principi direttivi, fra i quali:

- adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela dell'integrità dei mercati finanziari;
- prevedere che le autorità di vigilanza di settore possano imporre le sanzioni e le altre misure amministrative stabilite dal titolo II della parte V del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, secondo i criteri e nei limiti massimi degli importi edittali ivi previsti, nei casi di violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1131.

È stabilito che dall'attuazione dell'articolo in esame **non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

La relazione tecnica afferma che le modifiche legislative da apportare al testo unico della finanza (TUF) non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi di interventi di coordinamento normativo o prevalentemente indirizzati al quadro normativo generale e su aspetti definitivi di regimi giuridici vigenti. Le autorità interessate sono Banca d'Italia e Consob che già svolgono, a legislazione vigente, i compiti previsti. La RT afferma altresì che esse già dispongono, ai sensi del TUF, dei poteri di vigilanza, di indagine, ispettivi, regolamentari e sanzionatori nei confronti dei soggetti vigilati. Si tratta, pertanto, di un'estensione di tali poteri, ai sensi della normativa vigente italiana ed europea e dei criteri di delega, ai fondi qualificati come FCM. La RT evidenzia che gli oneri per le attività svolte dalla Consob e dalla Banca d'Italia sono interamente a carico delle suddette autorità che vi provvedono, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, esclusivamente con le risorse derivanti dalle contribuzioni corrisposte dai soggetti vigilati. Le autorità possono, all'occorrenza, adeguare le tariffe a carico dei soggetti vigilati. La RT afferma quindi che le disposizioni **non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLI 10 e 11

Misure in materia fitosanitaria

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione nell'ordinamento interno del regolamento (UE) n. 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e il regolamento (UE) n. 2017/625 in relazione alla normativa nazionale sulla sanità delle piante, nonché a raccogliere in appositi testi unici tutte le norme vigenti in materia di sementi e di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e dei materiali di moltiplicazione della vite, divise per settori omogenei, in coordinamento con le disposizioni dei summenzionati regolamenti (articolo 10, comma 1).

Ai fini dell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- revisione dei procedimenti amministrativi al fine di ridurre i termini procedurali (articolo 10, comma 3, lett. *d*);
- individuazione delle autorità competenti, degli organismi delegati e dei compiti conferiti per l'applicazione nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi dei regolamenti di cui al comma 1 (comma 3, lett. *e*),
- adozione di un Piano di emergenza nazionale in cui siano definite, tra l'altro, le risorse finanziarie da mettere a disposizione in caso di scoperta di focolai di organismi nocivi (articolo 10, comma 3, lett. *f*);

- adeguamento dei posti di controllo frontalieri, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, nel settore della protezione delle piante dagli organismi nocivi (articolo 10, comma 3, lett. *g*);
- designazione dei laboratori nazionali di riferimento, con strutture e risorse necessarie, nonché dei laboratori per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio su organismi nocivi, piante e prodotti vegetali (articolo 10, comma 3, lett. *i*);
- individuazione delle stazioni di quarantena e delle strutture di confinamento, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, con le necessarie dotazioni e risorse (articolo 10, comma 3, lett. *l*);
- realizzazione di un sistema elettronico per la raccolta delle informazioni del settore fitosanitario, da collegare con il sistema informatico dell'UE (articolo 10, comma 3, lett. *m*);
- ridefinizione del sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni dei regolamenti in riferimento (articolo 10, comma 3, lett. *n*);
- destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di eradicazione, gestione e coordinamento dell'Autorità unica centrale, di cui al regolamento (UE) 2016/2031, nel limite del 50 per cento complessivo (articolo 10, comma 3, lett. *o*).

L'articolo 11 delega, inoltre, il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (articolo 11, comma 1).

Ai fini dell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- individuare il Ministero della salute quale autorità competente ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/625, deputata a organizzare o effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali previsti dal regolamento (articolo 11, comma 3, lett. *b*);
- individuare il Ministero della salute quale organismo unico di coordinamento e quale organo di collegamento per lo scambio di comunicazioni tra le autorità competenti (articolo 11, comma 3, lett. *c*);
- adeguare la normativa nazionale in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e le connesse competenze degli uffici veterinari del Ministero della salute per gli adempimenti degli obblighi comunitari (articolo 11, comma 3, lett. *d*);
- rivedere le disposizioni del D.lgs. n. 194/2008 recante la disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli fitosanitari ufficiali prevedendo un incremento delle tariffe, il cui gettito deve essere versato a un apposito capitolo/articolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al fine di attribuire all'autorità competente le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per organizzare ed effettuare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali, nonché prevedendo le

tariffe relative ai controlli in materia di prodotti 17, comma 2, i imposte dal regolamento (UE) 2017/625, stabilendo, se necessario, incrementi rispetto agli importi vigenti, per destinarne il gettito, mediante riassegnazione, al Ministero della salute, al fine di migliorare il sistema dei controlli (articolo 11, comma 3, lett. e);

- adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontalieri, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontaliere e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale (articolo 11, comma 3, lett. f).

La **relazione tecnica**, con riferimento all'articolo 10, ribadisce il contenuto della norma, ne evidenzia le finalità e precisa che, per dare applicazione alle novità normative introdotte dai regolamenti in riferimento, appare necessario un riordino normativo del Servizio fitosanitario nazionale (SFN), istituito dal D.lgs. n. 214/2005, identificando l'autorità competente e le sue varie articolazioni, nonché le norme per l'applicazione delle misure di protezione introdotte.

Con riguardo all'articolo 11, viene ribadito il contenuto della disposizione e si evidenzia che il regolamento (UE) n. 625/2017 ha modificato una parte rilevante del *corpus* normativo esistente ed ha abrogato dieci provvedimenti di matrice europea. L'obiettivo del regolamento è quello di semplificare, armonizzare e unificare il quadro normativo globale sui controlli ufficiali, in un unico provvedimento integrando i controlli su alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali, sanità delle piante e prodotti fitosanitari, fornendo agli esecutori nazionali e alla Commissione europea i poteri necessari per assicurare l'efficacia delle prescrizioni emanate nei diversi ambiti, con meccanismi che consentano la collaborazione dei soggetti coinvolti.

La relazione tecnica, con **riguardo ad entrambi gli articoli** afferma che, stante la complessità della materia oggetto di delega, **le amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa**. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati¹³.

¹³ L'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009 prevede che le leggi di delega comportanti oneri rechino i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Al riguardo, in merito agli articoli 10 ed 11, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale, considerata la complessità delle materie oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. Pertanto, l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica, verrà subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati. Si rileva peraltro l'opportunità di acquisire indicazioni per una valutazione, sia pur di massima, del presumibile impegno finanziario derivante dalla disciplina da definire in attuazione della delega, ferma restando la più puntuale individuazione degli effetti finanziari in sede di adozione dei decreti legislativi, secondo quanto previsto dal citato art. 17, comma 2.

Si osserva a tal proposito che tale norma non è specificamente richiamata dalle disposizioni in esame. Un rinvio generale all'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica è contenuto all'art. 1, comma 3, del disegno di legge in esame, che ne prevede l'applicazione solo in caso di insufficienza delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234/2012.

ARTICOLO 12

Emissioni nocive

Normativa vigente: il d. lgs. n. 30 del 2013 detta la disciplina nazionale concernente lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nella UE. Per i profili di interesse finanziario, la norma : istituisce il "Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto" che ha sede presso il Ministero dell'ambiente (di seguito: comitato) (art. 4); detta la disciplina dell'assegnazione e del rilascio di quote per le attività di trasporto aereo (artt. 5-11); prevede che il comitato autorizzi i gestori di impianti ad emettere gas a effetto serra (art. 15). L'art. 19 istituisce un sistema di messa all'asta delle quote di emissione. I proventi delle aste sono versati al GSE, che trasferisce i proventi e gli interessi maturati su un apposito conto acceso presso la Tesoreria dello Stato, intestato al Dipartimento del tesoro, dandone contestuale comunicazione ai ministeri interessati. Viene quindi dettagliatamente disciplinata la ripartizione delle risorse. L'art. 41 dispone che dall'attuazione del decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano ai propri adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente; infatti, i costi di talune attività amministrative sono posti a carico degli operatori interessati mediante un sistema di tariffe.

Le norme delegano, al comma 1, il Governo a trasporre nell'ordinamento nazionale la nuova normativa UE relativa alle emissioni di gas serra.

Si tratta, in particolare, dell'attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, nonché dell'attuazione della decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015.

Il comma 3 detta i seguenti principi e criteri direttivi specifici, che si aggiungono a quelli generali:

- a) razionalizzazione e rafforzamento della struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente¹⁴ (ossia il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto);
- b) ottimizzazione e informatizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (*European Union Emissions Trading System – EU ETS*);
- c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio a fini dissuasivi e preventivi;
- d) riassegnazione al Ministero dell'ambiente dei proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinazione degli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
- e) abrogazione del d. lgs. n. 30 del 2013, **assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.**

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e rammenta che la direttiva (UE) 2018/410 ha radicalmente rivisto la direttiva di riferimento per l'*Emission trading system* (di seguito: EU ETS), ovvero la 2003/87/CE, al fine di rafforzare il meccanismo del sistema ETS per contribuire efficacemente al raggiungimento dell'obiettivo del 40% di abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, in linea con il quadro 2030 delle Politiche per il clima e l'energia della Unione europea e come contributo all'Accordo di Parigi sul clima del 2015 (COP 21).

Attualmente, per quanto attiene al criterio specifico di cui alla lettera a), lo stesso è disciplinato dall'articolo 19 del vigente decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che stabilisce come devono essere ripartiti e secondo quali finalità i proventi derivanti dalle aste delle quote ETS. Nel corso del 2017, prosegue la RT, ai sensi del comma 5 del citato articolo 19, la metà dei proventi è stata riassegnata al Ministero dello sviluppo economico

¹⁴ Di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

per attività connesse al sistema ETS, mentre la restante parte è stata versata nel Fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

L'altra metà dei proventi, nella misura del 70%, è stata destinata, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, al Ministero dell'ambiente per finanziare attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa allora vigente, mentre la restante parte (30%) è stata destinata per le medesime finalità al Ministero dello sviluppo economico.

Sempre ai sensi del citato comma 6, lettera *i*), alla metà dei proventi destinati ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico vengono preliminarmente decurtate le spese amministrative connesse al sistema, come, ad esempio i costi dei compensi dei membri appartenenti al Comitato ETS (Consiglio direttivo e Segreteria tecnica), che vengono imputati su apposito capitolo istituito sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente.

La relazione tecnica riporta, di seguito, a titolo meramente indicativo, l'ammontare del 50% dei proventi delle aste assegnato ai Ministeri dell'ambiente e dello sviluppo economico relativo agli ultimi quattro anni, con la precisazione che su tale importo gravano gli oneri sostenuti per il pagamento dei compensi dei componenti il Comitato ETS.

| 50% proventi aste (euro) | anno | disponibilità |
|-----------------------------|------|---------------|
| 213.213.757,42 | 2013 | 2014 |
| 201.011.552,57 | 2014 | 2015 |
| 263.867.567,13 | 2015 | 2016 |
| 203.251.736,27 | 2016 | 2017 |

Per quanto attiene al criterio specifico di cui alla lettera b) la relazione tecnica richiama le disposizioni previste dall'articolo 41 del vigente decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, che individua le attività espletate per il funzionamento del sistema ETS i cui costi sono coperti da tariffe. Nelle predette attività sono da ricomprendere anche quelle finalizzate all'ottimizzazione ed alla informatizzazione delle procedure rientranti nel predetto sistema. Infine, il criterio specifico di cui alla lettera e) prevede l'abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote ETS.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che il criterio direttivo di cui al comma 3, lettera *e*), prevede espressamente che – nel sostituire la vigente disciplina dei meccanismi d'asta – si debba assicurare la neutralità finanziaria con riferimento ai proventi delle quote di emissione. Inoltre, la riassegnazione a finalità di spesa dei proventi da sanzioni (comma 3,

lettera c)), è limitata alle eventuali sanzioni di nuova istituzione. Infine, in merito al criterio direttivo di cui alla lettera a), pur prendendo atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, appare opportuno acquisire conferma che i proventi assegnati alle strutture amministrative interessate siano congrui per garantire il rafforzamento dell'Autorità nazionale competente, sulla base della disciplina europea in esame.

ARTICOLO 13

Veicoli fuori uso, pile, accumulatori, rifiuti di apparecchiature elettriche

Le norme stabiliscono principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2018/849 (inserita nell'Allegato A del provvedimento in esame), che modifica le direttive sui veicoli fuori uso (2000/53/CE), su pile e accumulatori (2006/66/CE) e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (cosiddetti RAEE).

Con riferimento alla riforma del sistema di gestione dei veicoli fuori uso, di cui al comma 1, lettera a), viene previsto, tra l'altro, il rispetto delle seguenti indicazioni:

- individuare forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso;
- rafforzare la tracciabilità e la contabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
- incentivare il recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli stessi.

Con riferimento alla riforma del sistema di gestione di pile e accumulatori, di cui al comma 1, lettera b), viene previsto, tra l'altro, il rispetto delle seguenti indicazioni:

- individuare modalità semplificate per la raccolta dei rifiuti di pile portatili;
- armonizzare il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori con quello di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Con riferimento alla riforma del sistema di gestione dei RAEE, di cui al comma 1, lettera c), viene previsto, tra l'altro, il rispetto delle seguenti indicazioni:

- individuare misure per la promozione e semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- definire condizioni, requisiti e parametri operativi per gli impianti di trattamento dei RAEE nonché le relative modalità di controllo.

La relazione tecnica afferma che, stante la complessità delle materie oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle stesse. La RT precisa altresì che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT, stante la complessità delle materie oggetto di delega, rinvia alle disposizioni contenute nei decreti legislativi la quantificazione degli eventuali oneri e la loro relativa copertura¹⁵.

Ciò premesso, risulta comunque utile acquisire elementi per una valutazione, sia pur di massima, del possibile impegno finanziario derivante dall'esercizio della delega. Ciò, in particolare, con riferimento ai seguenti principi e criteri direttivi, che appaiono suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica:

- misure di promozione e semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso, incentivazione per il recupero energetico dei rifiuti provenienti dal trattamento degli veicoli fuori uso [di cui al comma 1, lettera *a*)], nonché misure per la promozione e semplificazione del riutilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche [di cui al comma 1, lettera *c*)]. In proposito, andrebbero precisate le tipologie di intervento previste in quanto trattasi di misure potenzialmente onerose;
- rafforzamento della tracciabilità e della contabilità dei veicoli e dei veicoli fuori uso [di cui al comma 1, lettera *a*)], nonché definizione delle modalità di controllo degli impianti di trattamento dei RAEE, da cui potrebbero derivare, in capo ai soggetti pubblici interessati, sia adempimenti ulteriori rispetto a quelli attualmente svolti sia la necessità di adeguamento delle dotazioni strumentali in dotazione alle suddette amministrazioni. Si osserva inoltre che l'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica non è specificamente richiamato dalle disposizioni in esame. Un rinvio generale alla predetta norma è contenuto all'art. 1, comma 3, del disegno di legge in esame, che ne prevede l'applicazione solo in caso di insufficienza delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234/2012.

¹⁵ Ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009. Cfr. nota 13.

ARTICOLO 14

Discariche di rifiuti

Le norme stabiliscono principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva 2018/850 (inserita nell'Allegato A del provvedimento in esame), che modifica la direttiva 1993/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

In particolare, le norme prevedono che il Governo sia tenuto a seguire, tra l'altro, i seguenti principi e criteri direttivi:

- riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche;
- adottare una nuova disciplina organica in materia di utilizzazione dei fanghi, al fine di garantire gli obiettivi di conferimento in discarica.

La **relazione tecnica** afferma che, stante la complessità delle materie oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono, allo stato, in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle stesse. La RT precisa altresì che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Al riguardo, si prende atto che la RT, stante la complessità delle materie oggetto di delega, rinvia alle disposizioni contenute nei decreti legislativi la quantificazione degli eventuali oneri e la loro relativa copertura.

Ciò premesso, appare comunque utile acquisire elementi utili per una valutazione, sia pur di massima, riguardo al prevedibile impegno finanziario derivante dall'esercizio della delega, fermo restando il ricorso all'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009¹⁶.

Si osserva inoltre che l'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica non è specificamente richiamato dalle disposizioni in esame. Un rinvio generale alla predetta norma è contenuto all'art. 1, comma 3, del disegno di legge in esame, che ne prevede l'applicazione solo in caso di insufficienza delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234/2012.

¹⁶ Cfr. nota precedente.

ARTICOLO 15

Rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio

La norma definisce i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2018/851 relativa ai rifiuti e della direttiva (UE) 2018/852 in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio. Tra tali criteri, si evidenziano i seguenti:

- riforma del sistema di responsabilità estesa del produttore (comma 1, lett. *a*);
- modifica e riforma del sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti (comma 1, lett. *b*),
- razionalizzazione e disciplina del sistema tariffario (comma 1, lett. *d*);
- promozione dell'impiego di appositi strumenti e misure per favorire il mercato di prodotti e materiali riciclati e lo scambio di beni riutilizzabili (comma 1, lett. *f*);
- definizione di misure atte a favorire la qualità dei rifiuti organici raccolti e di quelli consegnati agli impianti di trattamento nonché lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità dei processi di compostaggio e di digestione anaerobica, predisponendo altresì sistemi di promozione e di sostegno per lo sviluppo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti organici (comma 1, lett. *g*);
- riforma della disciplina della prevenzione della formazione dei rifiuti anche regolamentando le modalità di raccolta dei rifiuti dispersi nell'ambiente marino e la gestione degli stessi dopo il loro trasporto a terra (comma 1, lett. *h*);
- riordino dell'elenco dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo (comma 1, lett. *i*);
- razionalizzazione complessiva del sistema delle funzioni dello Stato e degli enti territoriali e del loro riparto (comma 1, lett. *l*).

La **relazione tecnica** afferma che stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009 è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all'art. 14.

ARTICOLO 16

Sicurezza delle navi da passeggeri

Le norme prevedono che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 (inserita nell'Allegato A del provvedimento in esame), il Governo sia tenuto a seguire, tra l'altro, i seguenti specifici principi e criteri direttivi:

- prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri [comma 1, lettera *c*];
- prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera *c*) in materia di navi da passeggeri [comma 1, lettera *d*]);
- individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto previsto per gli illeciti amministrativi in materia di sicurezza delle navi da passeggeri [comma 1, lettera *e*]).

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della delega in esame costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate. Le stesse, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento agli adempimenti affidati al capo del compartimento marittimo in qualità di autorità competente a ricevere il rapporto previsto per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri, andrebbe confermato che agli stessi si possa effettivamente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto di analoghe previsioni in capo al medesimo soggetto di cui ai successivi articoli 17 e 18.

Non vi sono altresì osservazioni da formulare in merito alla previsione di sanzioni penali e amministrative.

Si rileva che le norme in esame prevedono, al comma 3, un'esplicita clausola di invarianza finanziaria, ulteriore rispetto a quanto previsto al precedente articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame per i decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A.

ARTICOLO 17

Dichiarazioni delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri

Le norme prevedono che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2019 (inserita nell'Allegato A del provvedimento in esame), il Governo sia tenuto a seguire, tra l'altro, i seguenti specifici principi e criteri direttivi:

- adeguare le disposizioni in materia di impiego dei sistemi di identificazione automatica (AIS) e della rete AIS nazionale [comma 1, lettera *b*]);
- prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione delle navi da passeggeri [comma 1, lettera *d*].
- prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera *d*) in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati UE nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri [comma 1, lettera *e*]);
- individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati UE, nonché di formalità delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri [comma 1, lettera *f*]).

Dall'attuazione delle disposizioni in esame **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della delega in esame sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione vigente a carico delle amministrazioni interessate. Le stesse, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento agli adempimenti affidati al capo del compartimento marittimo in qualità di autorità competente a ricevere il rapporto previsto per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri, andrebbe

confermato che agli stessi si possa effettivamente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto di analoghe previsioni in capo al medesimo soggetto di cui al precedente articolo 16 e al successivo articolo 18.

Non vi sono inoltre osservazioni da formulare in merito alla previsione di sanzioni penali e amministrative.

Si rileva che le norme in esame prevedono, al comma 3, un'esplicita clausola di invarianza finanziaria, ulteriore rispetto a quanto previsto al precedente articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame per i decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A.

ARTICOLO 18

Delega in materia di ispezioni di sicurezza su navi

Le norme prevedono che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 (inserita nell'Allegato A del provvedimento in esame) relativa a un sistema di ispezioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, il Governo sia tenuto a seguire, tra l'altro, i seguenti specifici principi e criteri direttivi:

- prevedere misure sanzionatorie penali efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea [comma 1, lettera *c*]);
- prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, consistenti nel pagamento di una somma da 500 euro a 15.000 euro, in caso di violazioni diverse da quelle di cui alla lettera *c*) in materia di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea [comma 1, lettera *e*]);
- individuare nel capo del compartimento marittimo l'autorità competente a ricevere il rapporto per gli illeciti amministrativi in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea [comma 1, lettera *e*]).

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 3).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni recanti i criteri per l'esercizio della delega in esame costituiscono e sono finalizzate a porre in essere norme di carattere ordinamentale e comunque non comportano un'estensione degli adempimenti già previsti a legislazione

vigente a carico delle amministrazioni interessate. Le stesse, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dei saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, con riferimento agli adempimenti affidati al capo del compartimento marittimo in qualità di autorità competente a ricevere il rapporto previsto per gli illeciti amministrativi in materia di conteggio e di registrazione delle persone a bordo nonché di formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e in partenza da porti degli Stati membri, andrebbe confermato che agli stessi si possa effettivamente far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto di analoghe previsioni in capo al medesimo soggetto di cui ai precedenti articoli 16 e 17.

Non vi sono altresì osservazioni da formulare in merito alla previsione di sanzioni penali e amministrative.

Si rileva che le norme in esame prevedono, al comma 3, un'esplicita clausola di invarianza finanziaria, ulteriore rispetto a quanto previsto al precedente articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame per i decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'Allegato A.

ARTICOLO 19

Principi e criteri direttivi contro l'esposizione alle radiazioni ionizzanti

Le norme prevedono che, nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM inserita nell'Allegato A del provvedimento in esame, in materia di protezione contro l'esposizione alle radiazioni ionizzanti, il Governo sia tenuto a seguire, tra l'altro, i seguenti specifici principi e criteri direttivi:

- prevedere il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti dannosi delle radiazioni ionizzanti, tenendo conto di criteri ambientali basati su dati scientifici come richiamati dalla direttiva 2013/59/EURATOM [comma 1, lettera *b*]);
- procedere alla revisione, con riferimento alle esposizioni mediche, dei requisiti riguardanti le informazioni ai pazienti, la registrazione e la comunicazione delle dosi dovute alle procedure mediche, l'adozione di livelli di riferimento diagnostici, la gestione delle apparecchiature nonché la disponibilità di dispositivi che segnalino la dose, introducendo altresì una chiara identificazione dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità dei professionisti coinvolti [comma 1, lettera *d*]);

- prevedere l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione [comma 1, lettera e)];
- provvedere alla revisione e alla razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale [comma 1, lettera g)];
- destinare i proventi delle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione al finanziamento delle attività connesse al miglioramento delle attività dirette alla protezione dell'ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti [comma 1, lettera h)];
- adottare un nuovo Piano nazionale radon che recepisca le disposizioni della direttiva 2013/59/EURATOM, preveda adeguati strumenti per la sua attuazione, attraverso il coordinamento tra le amministrazioni competenti in relazione ai diversi settori di interesse, e introduca indicatori di efficacia delle azioni pianificate [comma 1, lettera i)].

La **relazione tecnica** rammenta che le disposizioni in esame contengono principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM e 2003/122/EURATOM. La direttiva 2013/59/EURATOM in esame reca le norme fondamentali e uniformi relative alla protezione sanitaria delle persone soggette ad esposizione professionale, medica e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. La direttiva 2013/59/EURATOM si applica a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio non trascurabile dal punto di vista della radioprotezione. La direttiva ha aggiornato e raccolto in un quadro unitario le disposizioni di cinque precedenti direttive - abrogate esplicitamente - introducendo ulteriori tematiche, in precedenza trattate solo in raccomandazioni europee, come l'esposizione al radon nelle abitazioni, o non considerate, come le esposizioni volontarie per motivi non medici.

La RT precisa che, considerata la *ratio legis* della direttiva, è immaginabile che la sua attuazione implicherà il coinvolgimento di più Dicasteri. Quindi, si rende necessario procedere alla modifica del D. Lgs. 230/1995, in modo che esso venga a contenere tutte le disposizioni della direttiva 2013/59/EURATOM, e alla contestuale abrogazione del D. Lgs. 187/2000 e del D. Lgs. 52/2007, assumendo un principio di invarianza dell'assetto delle competenze rispetto alla legislazione vigente, anche attraverso l'iniziativa congiunta dei Ministeri degli affari europei, della salute, del lavoro, dello sviluppo economico e dell'ambiente, e il concerto dei Ministeri dell'interno, degli affari esteri, delle infrastrutture

e dell'economia e delle finanze, in considerazione della varietà e ampiezza dei settori e ambiti di applicazione interessati.

La RT precisa quindi che la disciplina vigente, in attuazione delle cinque direttive abrogate e sostituite dalla 2013/59/EURATOM, è nella sostanza già rispondente ai requisiti di quest'ultima per una rilevante frazione di ambiti e contesti per i quali la nuova direttiva non ha introdotto modifiche rispetto alle precedenti.

La RT afferma infine che, stante la complessità della materia oggetto di delega, le Amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la RT, stante la complessità delle materie oggetto di delega, rinvia alle disposizioni contenute nei decreti legislativi la quantificazione degli eventuali oneri e la loro relativa copertura.

Tanto premesso, risulta comunque utile acquisire elementi per una valutazione riguardo al prevedibile impatto, anche di massima, della disciplina da adottare nell'esercizio della delega. Ciò, in particolare, con riferimento ai seguenti principi e criteri direttivi, che appaiono suscettibili di determinare effetti per la finanza pubblica:

- il rafforzamento e l'ottimizzazione della protezione dell'ambiente dagli effetti delle radiazioni ionizzanti [di cui al comma 1, lettera *b*];
- la revisione, con riferimento all'ambito medico, dei requisiti connessi all'esposizione alle radiazioni, nonché l'aggiornamento dei requisiti, dei compiti e delle responsabilità delle figure professionali coinvolte nella protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione [di cui al comma 1, lettere *d*) ed *e*];
- l'adozione di un nuovo Piano nazionale Radon, che preveda adeguati strumenti per la sua attuazione [di cui al comma 1, lettera *i*].

Si osserva in proposito che l'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica non è specificamente richiamato dalle disposizioni in esame. Un rinvio generale alla predetta norma è contenuto all'art. 1, comma 3, del disegno di legge in esame, che ne prevede l'applicazione solo in caso di insufficienza delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234/2012.

Relativamente alla revisione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio amministrativo e penale [di cui al comma 1, lettera *g*)], non vi sono osservazioni da formulare.

Infine, per quanto riguarda il coinvolgimento dei vari Dicasteri nell'attuazione della direttiva EURATOM in esame, preso atto che la RT presuppone un principio di invarianza dell'assetto delle competenze rispetto a quello previsto a legislazione vigente, appare utile acquisire conferma che detta attuazione sia effettivamente realizzabile nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 20

Delega in materia di importazione dell'Unione

Le norme delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (comma 1).

Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, anche i seguenti:

- designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente, responsabile dell'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, dell'esecuzione di adeguati controlli *ex post* allo scopo di garantire che gli importatori dell'Unione europea di minerali o di metalli adempiano agli obblighi conformemente a quanto previsto dal citato regolamento, nonché di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea, con le autorità doganali e con le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10 a 13 del medesimo regolamento;
- definizione delle modalità dei controlli *ex post*, in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821;
- istituzione, presso l'autorità nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle attività, allo scopo di assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento (UE) 2017/821, composto da rappresentanti delle diverse amministrazioni coinvolte;
- previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, conformemente alle disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera *d*), della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

- destinazione di una quota parte dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie di nuova istituzione previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 all'attuazione delle misure di controllo previste dalla disposizione in esame, almeno nella misura del 50 per cento dell'importo complessivo.

La relazione tecnica afferma che il MISE sarà chiamato in primo luogo a mettere in piedi un sistema di controllo che possa efficacemente rispondere alla complessità della materia, nel contenuto e nella articolazione, prevedendo anche dei controlli di soggetti terzi e agendo in collaborazione con altre Amministrazioni nazionali. Tale azione richiede, oltre che conoscenze e competenze adeguate, l'utilizzo estensivo delle strumentazioni informatiche. Allo stesso tempo occorre operare (a monte) sugli importatori, affinché siano informati e si attivino per tempo per agire in conformità con il Regolamento e operare altresì su tutti gli operatori economici della catena di approvvigionamento, nei diversi settori coinvolti, anche diffondendo e affiancando l'azione della Commissione in favore delle PMI e collaborando con le grandi aziende di produzione nazionali per poter garantire l'affidabilità del sistema. La RT afferma che alla luce delle considerazioni effettuate e avendo riguardo alla tempistica di attuazione del Regolamento, il MISE/autorità competente procederà a: assicurare la partecipazione al gruppo di esperti degli Stati membri e all'istituendo Comitato che a livello europeo riunisce rappresentanti delle autorità competenti nazionali e assiste la Commissione nell'attuazione del Regolamento; supportare il Comitato nazionale per il coordinamento delle attività volte ad assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del Regolamento, coinvolgendo le altre Amministrazioni competenti oltre alle associazioni di categoria ed altri eventuali portatori di interesse; realizzare un'analisi del contesto italiano per valutare il grado di diffusione delle pratiche gestionali richieste dal Regolamento presso il bacino di riferimento, divulgare la conoscenza degli obblighi derivanti dal Regolamento presso gli operatori economici nei settori coinvolti attraverso attività d'informazione, accompagnamento e sensibilizzazione per la comprensione delle disposizioni del Regolamento, supporto all'adozione di meccanismi di dovuta diligenza lungo tutta la catena di approvvigionamento (analisi del contesto e del rischio, trasparenza, relazione con i fornitori, *audit* etc.); progettare e definire un sistema di controllo adeguato ad assicurare l'applicazione del regolamento; formare *ad hoc* le figure professionali coinvolte nelle attività di attuazione del regolamento, specie in relazione ai controlli, con particolare riferimento ai sistemi e processi di gestione a livello aziendale; creare una piattaforma *web* in collegamento con le altre amministrazioni coinvolte e per realizzare i controlli *ex post*; realizzare, a partire dal 2021, i controlli *ex post* sugli importatori di metalli e minerali dell'Unione originari dal territorio nazionale; supportare le imprese per l'accesso alle misure di sostegno dell'Unione europea previste a favore delle PMI per facilitarle nella applicazione delle disposizioni del

Regolamento; monitorare e valutare nell'ambito delle previste attività di "Relazione e riesame" per l'efficiente e uniforme attuazione del Regolamento a livello europeo.

La RT afferma quindi che, stante la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. L'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli oneri dagli stessi recati.

Al riguardo, si prende atto che la relazione tecnica, nell'evidenziare l'impossibilità per le amministrazioni competenti di procedere *ex ante* alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della delega, in considerazione della complessità delle materie oggetto della stessa, afferma che l'adozione dei decreti legislativi, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica verrà subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Si richiamano in proposito le considerazioni svolte con riguardo a precedenti articoli, riguardo all'utilità di acquisire elementi per una valutazione, sia pur di massima, del prevedibile impegno finanziario derivante dall'esercizio della delega.

Si osserva inoltre che l'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica non è specificamente richiamato dalle disposizioni in esame. Un rinvio generale alla predetta norma è contenuto all'art. 1, comma 3, del disegno di legge in esame, che ne prevede l'applicazione solo in caso di insufficienza delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234/2012.

ARTICOLO 21

Prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza energetica

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 in materia di sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato.

Ai fini dell'esercizio della delega il Governo, oltre a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, è tenuto ad assicurare che le norme introdotte favoriscano l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività, anche mediante la sostituzione di sanzioni amministrative pecuniarie a quelle di ordine civilistico (comma 1).

I decreti legislativi sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 2).

La **relazione tecnica** evidenzia che la direttiva 2018/844 ha l'obiettivo di incrementare i tassi di ristrutturazione degli edifici, rimuovendo gli ostacoli all'efficienza energetica e rendendo il parco immobiliare più “intelligente” tramite integrazione dell'evoluzione tecnologica e sostegno alla promozione dell'elettromobilità.

La RT segnala che, sebbene negli ultimi anni si siano ottenuti netti progressi nel miglioramento dell'efficienza del settore grazie all'applicazione delle direttive precedenti (in seguito all'entrata in vigore della direttiva del 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia si è ridotto il consumo energetico annuo per superficie e a ciò ha ulteriormente contribuito la rifusione della direttiva pubblicata nel 2010), la Commissione europea ha valutato che l'efficientamento del parco immobiliare esistente procede ad un ritmo comunque insoddisfacente rispetto all'enorme potenziale di risparmio energetico che il settore civile può mettere a disposizione ed è pertanto intervenuta per contribuire alla rimozione degli ostacoli specifici all'efficienza energetica e all'uso di energia rinnovabile negli edifici che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva in discussione.

La RT segnala che, secondo le stime della Commissione europea, il recepimento nell'Unione europea delle disposizioni contenute nella direttiva comporterà un'attività edilizia supplementare collegata all'energia per un valore di 47,6 miliardi di euro entro il 2030. La riduzione della spesa energetica annuale per imprese e famiglie dell'Unione europea corrisponderà ad un importo compreso tra 24 e 36 miliardi di euro.

La RT, dopo aver illustrato l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici della direttiva, afferma che vista la complessità della materia oggetto di delega, le amministrazioni competenti non sono allo stato in grado di procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della stessa. La relazione conclude quindi segnalando che l'adozione dei decreti legislativi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità (legge n. 196/2009) è subordinata al reperimento delle idonee forme di copertura degli eventuali oneri dagli stessi recati.

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento a precedenti articoli, riguardo all'opportunità di acquisire elementi utili per una valutazione, sia pur di massima, del prevedibile impegno finanziario derivante dalle disposizioni, fermo restando il ricorso all'art. 17, comma 2, della legge n. 296/2009.

Si osserva inoltre che tale norma della legge di contabilità e finanza pubblica non è specificamente richiamato dalle disposizioni in esame. Un rinvio generale alla predetta norma è contenuto all'art. 1, comma 3, del disegno di legge in esame, che ne prevede l'applicazione solo in caso di insufficienza delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-*bis* della legge n. 234/2012.